



COPIA

COMUNE DI MAFALDA

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE
Data 15.06.2018	

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemiladiciotto** addi **quindici** del mese di **giugno** alle ore **20.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Assente
2 - ROSSI Pierluigi	Assente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Presente	10 - CIANCI Alfonso	Presente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Assente	11 - MASTRANGELO Milva	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Antonio RUSSI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Intervenuto il Cons. Montano il quale ha chiesto delucidazioni in merito al funzionamento del sistema di videosorveglianza già installato;

Sentito il Cons. Gizzi il quale ha dichiarato quanto segue: “ Fa piacere che richiediamo questi fondi. Dobbiamo incrementare la sicurezza del Paese. Anche la rotonda che si sta facendo è un aiuto in più per la sicurezza. Saranno installati anche due rallentatori nei pressi della rotonda.. In merito alla casa per gli anziani ricordo che sull'utilizzo di quell'immobile ci siamo scontrati ma se scontrarsi vuol dire arrivare ad una scelta migliore ben vengano gli scontri”;

Udito il Sindaco il quale è intervenuto dicendo: “: Ora abbiamo due videocamere installate. Per motivi di sicurezza non vi posso dire se in questo momento funzionano o meno ma confermo che ci sono momenti in cui il sistema purtroppo non ha funzionato. Con aumento dei punti di videosorveglianza da due ad otto sicuramente aumenteremo la sicurezza. Una di queste telecamere sarà sicuramente installata al Colle Renazzo che spesso è oggetto di atti di vandalismo”;

Premesso che:

- il Decreto Legge n. 11/2009, convertito, con modificazioni, in Legge n. 38/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha previsto la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico ai fini della tutela della sicurezza urbana;
- il Comune di Mafalda si è avvalso della possibilità di ricorrere all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il perseguimento di specifiche e determinate finalità quali la salvaguardia dell'incolumità e protezione degli individui, la tutela del patrimonio comunale, ecc..

Considerato che il Comune di Mafalda si è munito di un “*Regolamento installazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. dispositivo dell'autorità dell'8-4-2010*” approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 03/10/2015;

Considerato che il Comune di Mafalda intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l'altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Preso atto che in data 15/05/2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Mafalda e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Campobasso il “Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana” per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e la promozione del rispetto del decoro urbano;

Considerato che si rende necessario munirsi di un nuovo Regolamento che dovrà essere altresì approvato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, per la disciplina della video-sorveglianza sul territorio comunale, in particolare avuto riguardo agli aspetti legati alla tutela della privacy, come da normativa vigente;

Visto lo schema del suddetto regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico;

Visto il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8/4/2010;

Acquisito il solo parere favorevoli reso dal Responsabile del servizio tecnico in merito alla regolarità tecnica ed omessa l'acquisizione di quello di regolarità contabile non comportando l'atto da approvare riflessi né diretti, né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti: FAVOREVOLI Unanimi;

DELIBERA

Di revocare l'attuale Regolamento comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 27/05/2015;

Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della video-sorveglianza sul territorio comunale, che si compone di n° 23 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di comunicare il presente atto al Garante della Privacy ed all'Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso.



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030

C.F. 82004410708 - P.IVA 00225240704

E-mail: info@comune.mafalda.cb.it;

Pec:

comune.mafaldacb@legalmail.it;

TEL.: 0875978135

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 15/06/2018

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Finalità**
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art.5 – Notificazione**
- Art.6 – Titolare e Responsabile**
- Art. 7 – Incaricati del trattamento**
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere ai dati ed alla sala di controllo**
- Art. 9 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**
- Art. 10 – Accesso ai sistemi**

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 12 - Obblighi degli operatori**
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 14 - Diritti dell'interessato**

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ' DEI DATI E RISARCIMENTO DANNI

- Art. 15 - Sicurezza dei dati**
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 17 – Limiti della utilizzabilità di dati personali**
- Art.18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 19 -Comunicazione**

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 21 – Modifiche regolamentari

CAPO VI

PUBBLICITA' – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 -Pubblicità

Art. 23 - Approvazione ed entrata in vigore

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante impianto di videosorveglianza da attivare nel territorio del Comune di Mafalda.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. nonché al Regolamento Europeo 2016/679/Ue.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, alla luce delle definizioni contenute all'art. 4 Regolamento Europeo 2016/679/Ue si intende:

«**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

«**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

«**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

«**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

«**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

«**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

«**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

«**rappresentante**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

2. In caso di modifica delle definizioni di cui sopra si intendono automaticamente modificate come da intervenute disposizioni legislative.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mafalda, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Il sistema di sorveglianza rappresenta, quindi, una modalità di intervento particolarmente efficace per poter attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale, tutelare il patrimonio pubblico e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento, il controllo di determinate aree particolarmente sensibili, il monitoraggio del traffico, consentendo di individuare, nel rispetto del presente regolamento e della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, gli autori di eventuali reati, con la conseguenza di scoraggiare il ripetersi degli stessi al fine di giungere ad un miglioramento della sicurezza urbana;

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale o eventualmente altro patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - a) al controllo di determinate aree;
 - b) al monitoraggio del traffico;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

3. Il presente regolamento garantisce, quindi, che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Mafalda - Servizio tecnico e vigilanza e collegato alla centrale operativa comunale nonché a quella della locale Stazione dei Carabinieri, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. Nei locali della sede municipale sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, nonché la visione delle registrazioni e la loro estrazione ed esportazione.
5. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati anche per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Mafalda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, solo qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy vigente.

Art.6 - Titolare e Responsabile

1. Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza è il Comune di Mafalda, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore.
2. Il titolare può nominare un soggetto, che è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, previa nomina da effettuare con apposito atto del titolare, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del titolare.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

Art.7 - Incaricati del trattamento

1. Incaricati del trattamento e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono quelli nominati dal responsabile del trattamento.
2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento dell'attività, per le finalità di cui al presente regolamento, tramite il sistema di videosorveglianza, devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o pre-posizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, luoghi scolastici, alberghi, strutture sanitarie ecc. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente per le finalità del presente regolamento. In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziale o di polizia. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alle puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente punto, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale. 4. La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere ai dati ed alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al titolare del trattamento, al responsabile ed agli incaricati limitatamente a quanto indicato nella relativa nomina.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o dal responsabile.
3. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune si può avvalere della collaborazione esterna della società, individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, ovvero con personale interno, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. I responsabili, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai dipendenti del servizio tecnico e vigilanza dell'Ente.

Art. 10 - Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile e agli incaricati, nonché agli amministratori di sistema, preventivamente nominati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - a) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di controllo presso la sala server del Comune di Mafalda e registrate su un supporto magnetico. Nella sala presso il municipio nonché in quella della locale Stazione dei Carabinieri le immagini saranno messe a disposizione degli autorizzati al trattamento, previa autenticazione ed autorizzazione al sistema informatico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successive alla rilevazione, presso la sala server del Comune. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei supporti magnetici, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel Codice, nel presente regolamento e nell'atto di nomina.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi

possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Mafalda si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, nel caso le stesse non siano finalizzate alla sola sicurezza urbana e pubblica. Su tale segnaletica deve essere riportata la seguente dicitura: " Comune di Mafalda – Area videosorvegliata".

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a quanto disposto dall'art. 7 del Codice privacy approvato con l. 196/2003.
2. Per le richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server del Comune, dove è custodito il server di registrazione. A questo locale può accedere, oltre al titolare del trattamento solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati. Previa presenza del responsabile del trattamento od incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. L'accesso di cui sopra deve avvenire alla presenza dell'Amministratore di sistema o del Responsabile CED, La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico.
2. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:

- * password di amministrazione che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni a disposizione del responsabile del trattamento e dell'amministratore di sistema;
- * password di accesso alle registrazioni che consente la visualizzazione delle immagini registrate a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;
- * password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e o integrazioni nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/Ue.

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e o integrazioni nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/Ue.

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mafalda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, e s.m.i..
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente

a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679/Ue.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art.6.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative non già automaticamente recepite. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO VI - PUBBLICITÀ' - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Mafalda.

Art. 23 - Approvazione ed Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale così come ogni sua eventuale integrazione e modifica ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle norme statutarie

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di procedere, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

FAVOREVOLI Unanimi;

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Chiusura seduta ore 21.55

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Antonio RUSSI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 23.06.2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 15.06.2018:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì 23/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 23/06/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO